

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1001 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2020

recante modalità di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del Fondo per la modernizzazione che sostiene gli investimenti finalizzati a modernizzare i sistemi energetici e migliorare l'efficienza energetica di determinati Stati membri

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10 *quinquies*, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/87/CE istituisce il Fondo per la modernizzazione per il periodo 2021-2030 al fine di sostenere gli investimenti per modernizzare i sistemi energetici e migliorare l'efficienza energetica in determinati Stati membri. Come affermato nelle comunicazioni della Commissione intitolate «Il Green Deal europeo» ⁽²⁾ e «Piano di investimenti del Green Deal europeo» ⁽³⁾, l'attuazione del Fondo per la modernizzazione dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo, sostenendo una transizione verde e socialmente giusta.
- (2) È opportuno stabilire norme dettagliate sul funzionamento del Fondo per la modernizzazione al fine di consentire un'agevole distribuzione delle sue risorse finanziarie agli Stati membri beneficiari, in particolare stabilendo procedure per la presentazione e la valutazione delle proposte di investimento e per l'esborso delle entrate del Fondo.
- (3) Al fine di assicurare la compatibilità dei finanziamenti del Fondo per la modernizzazione con il mercato interno, gli Stati membri beneficiari dovrebbero notificare alla Commissione, a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ogni investimento previsto che costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che non sia coperto da un regime di aiuti già approvato o esentato o da una decisione individuale. La valutazione degli investimenti coperti dal Fondo dovrebbe essere coordinata con la valutazione degli aiuti di Stato, e le modalità di presentazione delle proposte di investimento dovrebbero tenere conto delle modalità di presentazione delle notifiche degli aiuti di Stato. L'esborso delle entrate del Fondo dovrebbe dipendere dall'autorizzazione per gli aiuti di Stato.
- (4) «Il Green Deal europeo» prevede che i piani territoriali per una transizione giusta costituiscano la pietra angolare del meccanismo per una transizione giusta. Se un investimento finanziato dal Fondo per la modernizzazione mira all'attuazione di un piano territoriale per una transizione giusta dello Stato membro beneficiario, lo Stato membro dovrebbe fornire informazioni sul contributo previsto dell'investimento a tale piano, al fine di sostenere la coerenza e la complementarità con gli obiettivi del piano.
- (5) Per facilitare la pianificazione dell'esborso e la gestione delle risorse del Fondo per la modernizzazione gli Stati membri beneficiari dovrebbero informare regolarmente la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il comitato per gli investimenti del Fondo per la modernizzazione («comitato per gli investimenti») in merito agli investimenti previsti. Tuttavia, tali informazioni non dovrebbero essere vincolanti per gli Stati membri beneficiari al momento della presentazione di future proposte di investimento.

⁽¹⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Il Green Deal europeo» COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019.

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Piano di investimenti del Green Deal europeo» COM(2020) 21 final del 14 gennaio 2020.

